

REGOLAMENTO (CEE) N. 1732/83 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1983****che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma
del regolamento (CEE) n. 262/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 1979, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/83 ⁽⁵⁾, il burro messo in vendita deve essere entrato all'ammasso anteriormente ad una data da

determinare ; che è opportuno fissare tale data secondo l'evoluzione delle giacenze di burro e delle quantità disponibili ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 262/79 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° gennaio 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 29. 4. 1983, pag. 8.